



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 49

OGGETTO: Misure contingibili e urgenti per l'attuazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020 – Mercati annonario, ortofrutticolo all'ingrosso, ambulanti, rionali e di quartiere. Mercato dei Fiori. "Farmer Market".

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020.

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020.

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020.

Vista la nota del 21 aprile 2020 della Regione Liguria – DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - SETTORE COMMERCIO avente ad oggetto: attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali e giornalieri in vigore dell'emergenza epidemiologica Covid-19, dalla quale si evince:

“Con la presente, con riferimento a quesiti pervenuti allo scrivente Settore e al fine di fornire i richiesti chiarimenti, esclusivamente sulla base di quanto riportato dalle disposizioni nazionali attualmente vigenti, si segnala che l'art. 1, comma 1, lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 10 aprile 2020 stabilisce che: “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”.

La predetta disposizione, pertanto, si ritiene possa consentire lo svolgimento dei mercati settimanali e giornalieri, ai quali, tuttavia, possono partecipare unicamente gli operatori del settore alimentare, ferma la scrupolosa osservanza del divieto di assembramento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) e delle successiva disposizione di cui alla lettera dd) del citato DPCM, secondo la quale: “gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5.”

Pertanto sarà onere e responsabilità degli operatori autorizzati, tramite personale dedicato, il rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 del DPCM, al quale si rimanda.”

Ritenuto che i riferimenti all'art. 1, comma 1, lettere z)-d)-dd) e all'Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 10 aprile 2020 siano da considerare validi ed applicabili ai medesimi precetti contenuti ora nell'art. 1, comma 1, alle stesse lettere z)-d)-dd) e nell'Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 26 aprile 2020.

Vista l'Ordinanza n. 25/2020 del 3 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che consente la vendita, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici, semi, piante e fiori.

Richiamate le Ordinanze Sindacali precedenti con cui sono state disposte, modificate e prorogate misure ad integrazione dei provvedimenti sopra richiamati, per garantire la salute pubblica sul territorio comunale, la cui scadenza è prevista, a seguito degli atti di proroga emanati, alle ore 24.00 del 3 maggio 2020.

Ritenuto opportuno, anziché prorogare ulteriormente le ordinanze precedentemente emesse ed inserire modifiche ed integrazioni, emettere una nuova ordinanza che regoli la materia relativa ai mercati, al fine di adeguare le misure alle norme in vigore e alle esigenze comunali.

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Richiamato in particolare l'articolo 1 comma 1 del DPCM 26 aprile 2020, che dispone

- alla lettera d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera”;

- alla lettera z) “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 [... omissis...] Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. [... omissis...] Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”

- alla lettera dd) “gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5.”

Atteso che è possibile consentire l'apertura del mercato annonario solo per le attività dirette alla vendita di generi alimentari, con accesso contingentato e nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali” del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 26 aprile 2020.

Preso atto che le Associazioni di Categoria rappresentative degli esercenti del Mercato Annonario hanno richiesto, per motivi organizzativi dei commercianti, di uniformare gli orari di vendita al pubblico del sabato a quelli previsti per i restanti giorni feriali della settimana ovvero prevedendo l'apertura dalle ore 6.00 alle ore 13.30.

Evidenziato che la riduzione oraria della vendita al pubblico presso il Mercato Annonario per la giornata di sabato dalle ore 6.00 alle ore 13.30 non pregiudica la possibilità di approvvigionamento delle merci da parte della cittadinanza, stante l'apertura quotidiana per tutti i giorni feriali del mercato stesso.

Ritenuto di prevedere che per l'apertura al pubblico del mercato annonario, del mercato ortofrutticolo all'ingrosso e del Mercato dei Fiori restano fermi i giorni e gli orari di apertura ordinari, con l'eccezione del mercato annonario ove l'orario di vendita al pubblico per la giornata di sabato è stabilito dalle ore 6.00 alle ore 13.30.

Vista la richiesta pervenuta dall'associazione ANVA Confesercenti, acquisita al protocollo 29071 del 23/4/2020, tesa ad ottenere la riapertura delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, nonché per piantume ortofrutticolo, già presenti nei mercati ambulanti bisettimanale, rionali e di quartiere.

Vista la richiesta pervenuta dalle coordinatrici del “Farmer Market”, acquisita al protocollo 29569 del 27/4/2020, di poter riprendere la vendita di generi alimentari a km 0 il sabato mattina a Sanremo sulla pista ciclabile (all'altezza di corso O.Raimondo/via Fiume) su concessione di Area24 in seguito alla Convenzione n. 1/2017 del 1/7/2017.

Ritenuto, alla luce delle norme in vigore, di consentire ai suddetti operatori di esercitare l'attività di vendita su area pubblica come disciplinata dalla presente ordinanza.

Visto l'elenco, conservato agli atti, degli operatori autorizzati per i mercati ambulanti bisettimanale, rionali e di quartiere alla vendita di generi per i quali la normativa vigente consente l'attività (piante/semi/frutta/verdura/alimentari), i quali, contattati dal Servizio Mercati, si sono dichiarati interessati a riprendere l'attività e risultano:

- 1 operatore del mercato annonario
- 4 operatori del mercato bisettimanale
- 2 operatori del mercato rionale San Martino
- 1 operatore mercato rionale Foce.

Ritenuto opportuno, visto il numero degli operatori:

- ricollocare i plateatici da piazza Eroi Sanremesi a piazza Muccioli per il mercato annonario ed il mercato bisettimanale
- confermare i plateatici per il mercato rionale San Martino e per il mercato rionale Foce.

Visto l'elenco, conservato agli atti, degli operatori interessati per la vendita di generi alimentari a km 0 “Farmer Market” del sabato mattina sulla pista ciclabile a Sanremo, su concessione di Area24.

Precisato che, nelle zone interessate dalla vendita su area pubblica sarà consentito stazionare per il tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti.

Richiamato l'Allegato 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, contenente “Misure per gli esercizi commerciali”.

Ritenuto necessario che, laddove si tratti di attività all'aperto, vengano rispettate le misure indicate nel citato Allegato 5, per quanto applicabili, ed anche le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:

- distanziamento tra i banchi e le attrezzature di vendita degli operatori di almeno metri 5 uno dall'altro;

- messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta";
- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti sia da parte degli operatori che da parte della clientela;
- onere per gli operatori di vigilare sul rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte dei clienti e del divieto di assembramenti.

Acclarato che il "Mercato dei Fiori" comunale rientra nella filiera di trasformazione agroalimentare.

Atteso che il "Mercato dei Fiori" comunale è un mercato alla produzione dei prodotti floricoli e del relativo servizio pubblico ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a) della Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007, mentre il mercato ortofrutticolo all'ingrosso è un mercato di transito ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera b) della Legge regionale della Regione Liguria n. 1 del 2.1.2007.

Preso atto che tutte le attività produttive devono adottare protocolli di sicurezza anti-contagio in nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 [... omissis...] La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza."

Richiamato il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 3 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo.

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 a norma del quale:

"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Atteso che, in merito al presente provvedimento, è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile - Gestione Emergenze - dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

con decorrenza immediata e fino alle ore 24.00 del giorno 17 Maggio 2020

1. l'apertura del **mercato annonario** solo per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, con accesso contingentato e nel rispetto delle misure indicate nell'Allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

1. la chiusura dei **mercati ambulanti, rionali e di quartiere**, ad eccezione degli operatori autorizzati per i mercati ambulanti bisettimanale, rionali e di quartiere alla vendita di generi per i quali la normativa vigente consente l'attività (piante/semi/frutta/verdura/alimentari), indicati nell'elenco conservato agli atti, ai quali è consentito di esercitare l'attività di vendita su area pubblica come segue:

- 1 operatore con autorizzazione per il mercato annonario e 4 operatori con autorizzazione per il mercato bisettimanale:

in piazza Muccioli nelle giornate di martedì e sabato con orario dalle 6.00 alle 13.30

- 2 operatori con autorizzazione per il mercato rionale San Martino:
al mercato rionale San Martino nelle giornate di martedì e sabato con orario dalle 6.00 alle 13.30
- 1 operatore con autorizzazione per il mercato rionale Foce:
al mercato rionale Foce nelle giornate di mercoledì e venerdì con orario dalle 6.00 alle 13.30;

2. è consentito agli operatori indicati nell'elenco conservato agli atti di esercitare l'attività di vendita di generi alimentari a km 0 "**Farmer Market**" sulla pista ciclabile (all'altezza di corso O.Raimondo/via Fiume) su concessione di Area24 il sabato con orario dalle 6.00 alle 14.30;

3. nello svolgimento delle attività consentite di cui ai punti 2 e 3 della presente ordinanza vanno rispettate le misure indicate nell'Allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, per quanto applicabili trattandosi di attività all'aperto, ed anche le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza:

- distanziamento tra i banchi e le attrezzature di vendita degli operatori di almeno metri 5 uno dall'altro;
- messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta";
- obbligo di utilizzo di mascherine e guanti "usa e getta" sia da parte degli operatori che da parte della clientela;
- onere per gli operatori di vigilare sul rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro da parte dei clienti e del divieto di assembramenti;

4. l'apertura del **mercato ortofrutticolo all'ingrosso** e del "**Mercato dei Fiori**" comunale adottando protocolli di sicurezza anti-contagio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 6 Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6 [... omissis...] La mancata attuazione dei protocolli che non assicurano adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza";

5. nelle zone interessate dalla vendita su area pubblica sarà consentito stazionare per il tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti;

6. compete agli operatori il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali" del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;

7. per il mercato annonario, il mercato ortofrutticolo all'ingrosso ed il Mercato dei Fiori restano fermi gli orari di apertura attualmente in vigore, ad eccezione del Mercato annonario che nella giornata del sabato seguirà l'orario di vendita al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 13.30;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale. Se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nello stesso articolo.

DISPONE che

la presente ordinanza venga:

- trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alla Prefettura/UTG di Imperia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;
- trasmessa ad Area24 S.p.A.;
- comunicata ai soggetti interessati.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

I dipendenti del Servizio Mercati sono tenuti a collaborare e coordinarsi con il Corpo di Polizia Municipale per l'esecuzione delle misure stabilite dalla presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 4 maggio 2020

IL SINDACO

Alberto Biancheri

Documento firmato digitalmente